

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

culturcom@cert.regione.piemonte.it

culturcom@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

/ A2000A

Classificazione
e

Segnatura di protocollo riportata nei metadati di DOQUI ACTA

Oggetto: Disposizioni operative per attività di somministrazione a domicilio per strutture ricettive agrituristiche.

Si porta a conoscenza di tutti gli operatori del settore ricettivo agriturismo delle seguenti disposizioni a valere operativamente sul territorio della Regione Piemonte.

Come noto, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto riflessi negativi per l'intero sistema produttivo ed economico della Regione Piemonte, ivi comprese le strutture turistico-ricettive che sono andate incontro ad una drastica diminuzione delle prenotazioni rendendo estremamente critica e gravosa la gestione delle attività medesime.

In relazione all'attività di somministrazione alimenti e bevande da parte di alcune tipologie ricettive, tra le quali rientrano le strutture ricettive agrituristiche, quale possibile offerta aggiuntiva o alternativa al servizio di pernottamento, rivolta per lo più al pubblico indistinto, questa, sebbene non soggetta alla sospensione di cui all'articolo 1, punto 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", potrebbe, al pari delle attività di ristorazione contemplate nel decreto medesimo, essere assoggettata ad analogo regime disciplinare.

Pertanto, considerato che:

l'imposizione dei provvedimenti ministeriali succedutisi in questi ultimi tempi, onde far fronte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha conseguentemente prodotto una forte limitazione degli spostamenti delle persone anche sul territorio della Regione Piemonte;

il servizio alternativo consistente nella consegna dei pasti a domicilio può configurarsi, in un'ottica più generale entro l'attuale contesto emergenziale, quale regime capace da un lato di contribuire alla limitazione degli spostamenti delle persone assumendo altresì valore anche dal dal punto di vista sociale, assicurando un'opportuna copertura di tali servizi nelle aree rurali e a vantaggio di fasce di popolazione più debole;

tale possibile modalità di esercizio consente, inoltre, il proseguimento delle attività di ristorazione, seppur in forma diversa, in modo da contribuire alla generazione del reddito per gli agriturismi, in un momento di grande criticità;

la stessa iniziativa, di natura imprenditoriale privata, non pare generare peraltro nel mercato concorrenziale della ristorazione tradizionale slealtà di comportamenti;

si dispone, pertanto, che il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente possa essere esteso alle strutture ricettive agrituristiche nel rispetto, ovviamente, di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti in tale regime emergenziale, con operatività temporale limitata al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Restano consentite, ovviamente, le attività di ristorazione all'interno delle strutture ricettive che non hanno optato per la sospensione dell'attività.

Cordialmente.

Il Direttore
Marzia Baracchino
Firmato digitalmente ai sensi art. 21
d.lgs.82/2005

Torino, lì 20 marzo 2020